

**FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
DI VEICOLI**

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P.Castaldi da Feltre 1/A – 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/355711 - Fax 0522/552216 - www.bancaprivataleasing.it - E-mail: info@bancaprivataleasing.it
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 01307450351 - Codice ABI 3417.3

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

SEZIONE I - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.". Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'Utilizzatore è tenuto per legge (art. 122 Cod. assicurazioni private) ad assicurare il veicolo per la responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi dalla sua circolazione, mentre ai sensi del contratto di locazione finanziaria assume l'obbligo di assicurarlo contro i rischi di incendio, furto e per danni arrecati al veicolo stesso.

Dette polizze dovranno essere vincolate a favore del Concedente, al quale spetteranno gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di risarcimento. Il Concedente riconoscerà tali indennizzi, in tutto o in parte, all'Utilizzatore qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte e ad avviso del Concedente, abbiano integralmente ripristinato il Bene nelle condizioni preesistenti al sinistro.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali:

- coperture assicurative furto/incendio/eventi speciali, furto/incendio/eventi speciali/Kasko
- in forza di apposite convenzioni stipulate da Banca Privata Leasing con primarie Compagnie. Pertanto, in alternativa all'assicurazione diretta l'Utilizzatore può aderire al servizio accessorio della copertura assicurativa offerta dal Concedente mediante l'adesione a Polizze collettive/in convenzione alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale, a cui si rimanda e in particolare all'estratto di polizza ed alle informazioni all'uopo fornite in caso di adesione nel rispetto della normativa di settore.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purché esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE II - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il **corrispettivo della locazione finanziaria** è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing dell'operazione"**, definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto ("data di inizio").

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	fino a 25.000 Euro	oltre 25.000 Euro
Tasso massimo fisso o variabile praticato nominale annuo	12,50	12,00

Il **"tasso leasing"** concretamente praticato al cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

I **"tassi effettivi globali medi"** (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo (All.A), nonché consultabili sul sito web della Banca. Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il "TEGM x 1,25 + 4%" e il "TEGM + 8%").

Parametri e criteri di indicizzazione

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l'andamento del parametro stesso. L'adeguamento al parametro prescelto può comportare per il cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione per la determinazione del costo del denaro viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365, come rilevato a cura delle

autorità competenti, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu), arrotondato allo 0,10% superiore e lo 0 (zero), salvo diversa richiesta del cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" il venerdì di ogni settimana (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da www.emmi-benchmarks.eu) e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.

Il Concedente conterà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{\text{CR} \times (\text{Tp} - \text{Tr}) \times g}{36500}$$

dove:

- Var è la misura della variazione del canone n-esimo
- CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone "n-1" (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma)
- Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto
- Tr è il tasso di riferimento concordato fra l'Utilizzatore e il Concedente
- g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.

Le "date di revisione" vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.

Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni "data di revisione". Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.

Oneri per servizi aggiuntivi

- Assicurazione Furto/Incendio/Eventi Speciali – Furto/Incendio/Eventi Speciali/Kasko
 - per veicoli assicurabili si intendono esclusivamente: autovetture destinate al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, con il massimo di nove posti auto compreso il conducente - autocarri e relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose in conto proprio o conto terzi, camper, motorcaravan, motorhome
 - valore massimo assicurabile Euro 80.000,00 (ottantamila/00)
 - scoperto a carico dell'Assicurato da un minimo del 10% (diecipercento) ad un massimo del 20% (ventipercento) dell'importo di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza con minimi da Euro 400,00 a Euro 800,00 – in caso di furto totale per i veicoli dotati di sistema antifurto satellitare non è applicato alcuno scoperto
 - tariffe applicate: costo annuo da un minimo di 12,50 pro-mille per furto/incendio/eventi speciali ad un massimo di 47,00 pro mille per furto/incendio/eventi speciali/Kasko

L'Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicuratrici non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

Tasso per il calcolo del canone di prelocazione: viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali

Tasso di attualizzazione: Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula contratto, salvo diverso accordo tra le parti

Tasso d'interesse di mora: viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore al momento dell'inadempienza e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali

Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA se e nella misura dovuta)

Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti	Euro	5.000
Spese istruttoria per contratto non perfezionato	Euro	1.000
Supplemento contratti agevolati oltre i puri costi sostenuti	Euro	1.000
Supplemento per contratti con importazione	Euro	500
Supplemento per contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo)	Euro	300
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio)	Euro	10
Spese gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione)	Euro	250
Spese per gestione sinistri e furti (per sinistro/furto)	Euro	500
Spese per insoluto	Euro	100
Spese per attivazione/verifica/gestione polizze assicurative	Euro	500
Spese per recupero crediti e beni	al costo +10% su importo da recuperare e/o valore bene	

Variazioni amministrative (anagrafiche e domiciliazione banca – oltre ai puri costi sostenuti)	Euro	100
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro	10
Spese rilascio copia documenti	Euro	50
Spese per registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	200
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni, trasformazioni societarie, proroghe)	Euro	1.000
Spese per liquidazione contributo agevolato	Euro	100
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP	Euro	20
Spese notarili (oltre i puri costi sostenuti)	Euro	300
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal cliente o da norme di legge)	Euro	300
Pagamento imposte e tasse inevase (oltre all'importo delle imposte e tasse inevase e relative sanzioni)	Euro	300
Spese per conteggio chiusura anticipata contratto	Euro	100
Spese chiusura contratto alla scadenza	Euro	1.000
Spese chiusura anticipata contratto	Euro	1.000
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula	Euro	200

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

ORIGINE DELLA PROVVISITA: L'articolo 8 del D. L. 24 gennaio 2015, n.3 convertito in legge con modificazioni della Legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito che i Contributi previsti dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25/01/2016 (cosiddetta "Nuova Sabatini") possano essere riconosciuti alle Piccole e Medie Imprese che abbiano ottenuto un finanziamento mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte della Banca, rispetto alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Plafond di cui alla norma sopra richiamata.

SEZIONE III - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il modello del contratto di locazione finanziaria è suddiviso tra *Condizioni Particolari e Generali di Contratto*, redatte su formulari predisposti unilateralmente dal Concedente contenenti, tra l'altro, clausole che ai sensi dell'art.1341, 2° comma c.c. derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la loro doppia sottoscrizione.

Le *Condizioni Particolari* contengono le condizioni economiche del rapporto, sopra riportate; mentre le *Condizioni Generali di Contratto* contengono la regolamentazione del rapporto in termini di adempimenti, obblighi e facoltà delle parti contraenti.

Si riporta di seguito la sintesi o l'intero contenuto delle principali clausole contrattuali delle *Condizioni Generali di Contratto*:

A) Bene: Il bene oggetto della locazione finanziaria (il "Bene") è scelto dall'Utilizzatore in relazione alle proprie esigenze e viene, pertanto, acquistato dal Concedente al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore. L'acquisto del Bene da parte del Concedente avviene al prezzo, alle condizioni di pagamento ed alle altre condizioni direttamente concordate dall'Utilizzatore con il Fornitore.

B) Consegna e immatricolazione del Bene: Il Concedente è tenuto a immatricolare il Bene, facendo annotare il nominativo dell'Utilizzatore sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà; salvo diversi accordi scritti con l'Utilizzatore, le necessarie formalità verranno curate dal Fornitore a spese dell'Utilizzatore.

La consegna del Bene verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore, secondo le modalità tra loro concordate e, comunque, non potrà avvenire prima che si siano verificati tutti i presupposti (quali l'avvenuta immatricolazione e la stipulazione dell'assicurazione) che ne consentano l'utilizzo; l'Utilizzatore è tenuto a prendere in consegna il Bene non appena esso sia pronto per il ritiro, tenendo indenne il Concedente per ogni responsabilità derivante dal ritardo nel ritiro stesso.

Dal momento della consegna il Bene si intende integralmente accettato da parte dell'Utilizzatore, anche per ciò che concerne l'inesistenza di vizi e/o difetti e la completezza della documentazione. Eventuali contestazioni dell'Utilizzatore dovranno essere formulate per iscritto da questi al Fornitore e al Concedente al momento del ritiro.

La data di sottoscrizione della dichiarazione di consegna si considera normalmente – e salvo quanto previsto più specificamente nell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto – come inizio della locazione finanziaria.

C) Corrispettivo e obbligo di pagamento - indicizzazione: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del Contratto, versando le relative somme al Concedente nelle forme convenute.

In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti delle somme dovute dall'Utilizzatore al Concedente matureranno gli interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista.

Il corrispettivo periodico inizialmente pattuito può subire modifiche nel corso del contratto nel caso in cui le parti abbiano pattuito la sua indicizzazione ad un parametro finanziario che, pertanto, viene indicato nelle condizioni economiche.

D) Assicurazione: L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il Bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto, nonché danni arrecati e/o occorsi al Bene stesso (polizza kasko) nel caso in cui una simile copertura sia espressamente richiesta dal Concedente, per l'intero suo valore.

In caso di sinistro l'Utilizzatore dovrà effettuare nei termini previsti regolare denuncia alla compagnia d'assicurazione inviandone immediatamente copia al Concedente. Qualora per inosservanza di tale obbligo, la compagnia d'assicurazione non dovesse rispondere dei danni riportati dal Bene e/o dai terzi, di tali danni risponderà comunque per intero l'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà adoperarsi a fare tutto quanto necessario per mantenere in vigore le polizze di assicurazione per tutta la durata del Contratto affinché nessuna riserva e/o eccezione possa essere avanzata dalla compagnia di assicurazione. In ogni caso, qualora l'Utilizzatore non abbia diligentemente curato le disposizioni della compagnia assicuratrice, l'Utilizzatore sarà responsabile nei confronti del Concedente per le perdite e/o i danni subiti e/o arrecati al Bene o parti di esso.

In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'indennizzo ottenibile non coprisse il totale valore di sostituzione del Bene, l'Utilizzatore dovrà integrare il valore residuo del contratto a sue spese, od altrimenti proseguire regolarmente nel pagamento dei canoni di locazione fino all'integrale risarcimento del Concedente fornendo, ove richiesto, idonee garanzie per l'adempimento di tale obbligo.

Al verificarsi di casi per i quali la compagnia di assicurazione esclude ogni copertura, il Concedente avrà ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore nella misura del danno patito e/o dei risarcimenti richiestigli e/o pagati e delle eventuali spese sostenute dal Concedente medesimo. In caso di mancato puntuale pagamento del premio da parte dell'Utilizzatore, il Concedente, potrà sostituirsi a lui provvedendovi direttamente. In tal caso l'Utilizzatore sarà obbligato a versare al Concedente, immediatamente dietro richiesta scritta, quanto da questi speso maggiorato degli interessi di mora indicati nelle Condizioni Particolari.

In alternativa all'assicurazione diretta del Bene, l'Utilizzatore che ne faccia espressa richiesta può aderire alla "polizza collettiva" stipulata dal Concedente con primaria compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 1891 c.c. e, quindi, per conto dell'Utilizzatore aderente, a valere per l'intera durata della locazione finanziaria. In questo caso, il Concedente è "contraente" e "beneficiario" della clausola di vincolo, mentre l'Utilizzatore è l'"assicurato" per le coperture della responsabilità civile da circolazione ovvero per incendio e furto ovvero incendio, furto e kasko. In caso di adesione, il Concedente anticiperà il premio assicurativo, che sarà rimborsato dall'Utilizzatore in unica soluzione o attraverso la maggiorazione dei canoni della locazione finanziaria. Le condizioni di assicurazione previste da tali polizze saranno specificate negli "estratti di polizza" sottoscritti per accettazione e conoscenza dall'Utilizzatore e formeranno parte integrante e sostanziale del contratto. L'assicurazione regolata da dette polizze non modificherà in nulla il regime di rischio e di responsabilità convenuto fra l'Utilizzatore ed il Concedente previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.

E) Uso e manutenzione del Bene: L'Utilizzatore deve usare e custodire il Bene nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche ed operative, le norme sulla circolazione e sull'abilitazione alla guida anche relativamente a soggetti terzi addetti alla conduzione del Bene stesso. L'utilizzo del Bene all'estero è subordinato all'autorizzazione del Concedente ed all'effettuazione, da parte dell'Utilizzatore, di quanto necessario ad estendere la copertura assicurativa ai paesi stranieri.

L'Utilizzatore dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Bene, a tutte le sue riparazioni e sostituzioni, senza alcun diritto alla riduzione dei canoni o ad altra indennità in caso di fermo dovuto a causa non imputabile al Concedente.

L'Utilizzatore non potrà procedere ad innovazioni del Bene che ne mutino l'aspetto, le caratteristiche tecniche o le prestazioni e non potrà partecipare col Bene ad alcuna gara e/o competizione né alle relative prove.

I documenti per la circolazione, ad eccezione del certificato di proprietà e relativi all'assicurazione del Bene sono conservati a cura dell'Utilizzatore, il quale – ove si rendessero necessarie delle variazioni ai primi - dovrà provvedervi a proprie spese, inviando tali documenti al Concedente.

F) Responsabilità dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore assume a proprio carico, nei confronti del Concedente, e di qualsiasi terzo e per tutta la durata del contratto di leasing, ogni rischio e responsabilità relativi al Bene, al suo acquisto, detenzione e custodia, conservazione ed utilizzazione, esonerando il Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti e/o nei confronti di terzi ed obbligandosi a risarcirlo e tenerlo indenne e sollevato da ogni pretesa di questi ultimi.

L'impossibilità totale o parziale di detenzione e/od utilizzo del Bene non esclude il diritto del Concedente al versamento dei canoni e degli altri accessori così come non comporta l'obbligo di pagamento di alcuna indennità nei confronti dell'Utilizzatore, il quale non può peraltro chiedere la riduzione del canone né lo scioglimento o la modifica del contratto di locazione finanziaria.

G) Facoltà di azione dell'Utilizzatore: All'Utilizzatore vengono estese tutte le eventuali garanzie relative al Bene prestate dal Fornitore al Concedente, quale acquirente dello stesso; l'Utilizzatore può far valere le proprie ragioni, in relazione alle garanzie del Fornitore, direttamente nei confronti di quest'ultimo.

H) Cessione del contratto di locazione finanziaria: A differenza dell'Utilizzatore il Concedente può cedere il contratto di locazione finanziaria a terzi soggetti senza necessità di un ulteriore successivo consenso dell'Utilizzatore.

I) Risoluzione del contratto: In caso di inadempimento dell'Utilizzatore, il Concedente ha diritto di risolvere il contratto nelle forme di legge, ovvero attraverso la proposizione di un'apposita azione giudiziale o fissando all'Utilizzatore, con apposita comunicazione scritta, un termine perentorio per l'adempimento non inferiore a sette giorni, con conseguente risoluzione del contratto nel caso in cui l'Utilizzatore non provveda ad adempiere nel termine fissato.

Il Concedente può altresì risolvere il contratto immediatamente, mediante apposita comunicazione scritta, nei casi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, ovvero avvalendosi, sempre con comunicazione scritta, delle condizioni risolutive indicate nelle medesime condizioni.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si dovesse risolvere o dovesse cessare antecedentemente la consegna del Bene all'Utilizzatore, l'Utilizzatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri e costi contratti e/o affrontati dal Concedente in relazione ai contratti di fornitura e di locazione finanziaria.

Qualora la risoluzione o la cessazione del contratto di locazione finanziaria avvenga dopo la consegna del Bene, l'Utilizzatore deve immediatamente restituire al Concedente il Bene e tutti i documenti relativi allo stesso ed è tenuto a corrispondere al Concedente ogni somma che risulti maturata a suo carico fino alla data di effettiva restituzione del Bene (ad esempio per canoni insoluti, interessi di mora e spese), la quale rimane acquisita al Concedente unitamente a quanto già corrisposto dall'Utilizzatore, oltre al risarcimento del danno patito dal Concedente e predeterminato in misura pari alla differenza fra l'importo derivante dall'attualizzazione, al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, di tutto quanto ancora dovuto dall'Utilizzatore e l'ammontare che il Concedente ritragga dalla vendita o dal riutilizzo del Bene ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da terzi, in modo tale che il Concedente non ritragga nulla di

più di quanto avrebbe ottenuto dalla corretta esecuzione del contratto di locazione finanziaria; rimane comunque salvo il diritto del Concedente al maggior danno. Il Concedente sarà peraltro tenuta ad informare l'Utilizzatore delle condizioni dell'eventuale rivendita od utilizzo affinché l'Utilizzatore possa proporre un altro acquirente/Utilizzatore nei termini e modi di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

L) Opzione finale di acquisto e obbligo di restituzione del Bene: Al termine del contratto l'Utilizzatore che abbia adempiuto regolarmente a tutte le obbligazioni del contratto di leasing ha la facoltà di acquistare il Bene al prezzo predeterminato e nei modi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto; l'Utilizzatore che non eserciti tale facoltà d'acquisto ha l'obbligo di restituire il Bene al Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.

M) Cessazione anticipata del rapporto su richiesta dell'Utilizzatore: Qualora le parti convengano che l'Utilizzatore acquisti il Bene prima della scadenza del contratto di locazione finanziaria il Concedente ha diritto di trattenere i canoni già versati e l'Utilizzatore deve versare in un'unica soluzione un ulteriore importo pari alla somma tra i canoni scaduti e non versati alla data di trasferimento di proprietà del Bene e l'importo dei canoni a scadere maggiorato del prezzo per l'opzione, attualizzato secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari.

N) Spese e tasse: L'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, e di qualsiasi onere e tributo o maggiorazione relativo al Contratto e/o al Bene. Le spese eventualmente anticipate dal Concedente dovranno essergli rimborsate dall'Utilizzatore.

O) Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Privata Leasing SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Via P. Castaldi da Feltre 1/A – 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n° 0522 557822, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancaprivataleasing.it. La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti Sepa Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca.
- alla società "INMEDIO S.R.L." con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito www.inmedio.it, oppure chiedere alla Banca.
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca.
- per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni. (www.ivass.it Numero Verde 800-486661 – Fax 06.42133.353/745 – pec: ivass@pec.ivass.it) All'interno del sito, nella sezione "Guida ai reclami" è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il cliente può rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società 'INMEDIO S.R.L.', organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

P) Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile per ogni causa derivante dal contratto è sempre competente il Foro di Reggio Emilia.

Il Concedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni in Reggio Emilia, Via P. Castaldi da Feltre, 1/A.

Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore/cliente:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione II;

- **opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso d'interesse di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Reggio Emilia, 15 dicembre 2020